


Federalismo ambientale?



Formaldeide cancerogena e stirene tossico per la riproduzione: come cambiano i limiti?.

Pierluigi Offredi – Professione Verniciatore

PREMESSA

Le emissioni di formaldeide si producono in diverse attività industriali e artigianali. Nella verniciatura del legno il problema riguarda solo le vernici ureiche (dette a volte impropriamente "acide") e le vernici all'acqua (quando la sostanza viene usata come conservante) mentre nella verniciatura del metallo la si trova nei prodotti per cataforesi, coil coating, can e occhialeria).

Vi è poi un diffuso utilizzo in vari processi produttivi (abrasivi, cosmetica, farmaceutica, inchiostri-vernici, pannelli di legno ecc), per cui è sicuramente motivato l'allarme che si è creato dopo che la formaldeide è stata classificata cancerogena 1/B, con indicazione di pericolo H350, H350i, dal 1 aprile 2015, data successivamente posticipata al 1 gennaio 2016 dal Regolamento (UE) 2015/491 (GUUE L 78 del 24 marzo 2015).

La questione è nota sin dall'entrata in vigore del "Regolamento UE 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014, recante modifica [...] del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele", ma per quanto riguarda le conseguenze sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, solo da qualche mese gli Enti locali hanno comin-



ciato ad affrontare la situazione. La normativa nazionale di riferimento (Parte Quinta del d.lgs 152/06) prevede prescrizioni molto restrittive per le sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene: si va dall'eliminazione totale dal ciclo produttivo all'individuazione di limiti molto bassi.

Le sezioni che disciplinano le sostanze citate sono:

- l'allegato I, riguardante tutte le sostanze e tutti i cicli produttivi, nelle tabelle A1 e A2 riferite alle

sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, ma che non ha ancora recepito le nuove classificazioni previste dal Regolamento CE n.1272/2008 e successivi provvedimenti attuativi;

- l'allegato III, che si applica alle attività disciplinate dall'art. 275 e che prevedono l'utilizzo di solventi, in attuazione del capo V "Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici" della Direttiva 2010/75/CE, al punto 2 della Parte I e che





già prevede meccanismi di adeguamento delle autorizzazioni nei casi di diversa classificazione delle sostanze.

Dato che la formaldeide viene utilizzata in vari settori, non può essere facilmente eliminata o sostituita nei cicli produttivi, per cui sono stati attivati vari gruppi di lavoro per modificare gli attuali limiti alle emissioni con un congruo tempo di adeguamento, che non sempre può rispettare le tempistiche previste dal citato allegato III, anche perchè le aziende dovranno effettuare investimenti per le modifiche impiantistiche e gestionali, in particolare per quanto riguarda le modalità di aspirazione, convogliamento e abbattimento delle emissioni, per garantire la salute dei lavoratori, oltre a quella dei cittadini esposti alle emissioni provenienti dalle fabbriche.

La classificazione della formaldeide come cancerogeno ha innescato anche una serie di problematiche relative ai Documenti di Valutazione del Rischio e alla tutela del personale addetto alla verniciatura. Nella stragrande maggioranza dei casi, le schede di sicurezza dei prodotti vernicianti sul mercato non evidenziano la presenza di formaldeide, in quanto l'obbligo scatta quando si supera lo 0,1%. Alcuni prodotti però, anche se non emettono formaldeide a temperatura ambiente, nel momento della reticolazione in forno liberano una quantità di formaldeide che non può essere considerata trascurabile.

Ad esempio, nel settore della cataforesi, l'analisi ai camini ha evidenziato concentrazioni elevate, facendo quindi scattare la necessità di rivedere tutte le autorizzazioni alle emissioni. Nelle vernici cataforetiche non c'è traccia di formaldeide sulle schede di sicurezza, ma l'aggiunta di esame-tossimetilmelamina, impiegato

come induritore per migliorare le prestazioni del film protettivo, produce emissioni di formaldeide. E' necessario che gli utilizzatori finali, che devono gestire una sostanza classificata come cancerogena già dal 1/1/2016, debbano essere informati sui rischi in termini di salute dei lavoratori, sia per i controlli da parte degli organi preposti, sia per le responsabilità civili e penali che possono derivare in caso di malattie professionali riconducibili alla formaldeide, come è già successo per l'amianto.

Non è sufficiente farsi dichiarare dai fornitori che le vernici sono prive di formaldeide, in quanto tale sostanza si libera dai prodotti durante la fase di essiccazione, per cui i produttori dovrebbero dichiarare quanta formaldeide si genera, si libera e si lega durante la reticolazione in forno.

E' quindi necessario che i produttori di vernici forniscano un'adeguata informazione sul problema, segnalando anche lo stato delle proprie ricerche nella sperimentazione di prodotti esenti da formaldeide.

IL FEDERALISMO AMBIENTALE: CAMPANILISMO O MANCANZA DI COORDINAMENTO?

In varie Regioni e Province si sta affrontando il problema della nuova definizione dei limiti di emissione della formaldeide e dello stirene, ma già si evidenziano interpretazioni differenti, che rischiano di creare l'ennesima situazione di concorrenza sleale sul mercato nazionale.

Vediamo in sintesi quali sono i limiti previsti nelle principali zone industriali.

Regione Lombardia

Per le attività "ordinarie" ex art. 275, il limite è 2 mg/m³, con flusso di massa \geq a 10 g/h. L'adeguamento ai nuovi limiti scatterà





il 31/12/2016, ma se la sostanza è utilizzata come reagente l'adeguamento scatterà al 31/12/2020.

Per le attività "ordinarie" ex art. 269, il limite è 5 mg/m^3 , con flusso di massa $\geq 10 \text{ g/h}$. L'adeguamento ai nuovi limiti è previsto per il 31/12/2020.

Le attività "in deroga" ex art. 272 c.2,3 non potranno avvalersi del regime autorizzativo "agevolato" se utilizzano sostanze "classificate" a causa del loro tenore di COV. L'adeguamento ai nuovi limiti scatterà il 31/12/2017.

Le attività "scarsamente rilevanti" ex art. 272 c.1 (ad esempio i laboratori), non possono avvalersi del regime dello "agevolato" se utilizzano sostanze "classificate" a causa del loro tenore di COV, salvo i casi in cui il gestore dimostri che il livello di formaldeide in emissione sia sotto $0,1 \text{ mg/m}^3$ o se ne viene utilizzato un quantitativo inferiore a 10 kg/anno . L'adeguamento ai nuovi limiti scatterà il 31/12/2017.

Le sostanze/miscele classificate come "sospette tossiche per la riproduzione - H361" (come lo stirene) non rientrano tra quelle "classificate".

Provincia di Treviso

Per le attività contemplate all'art. 275 e soggette alla "direttiva solventi" si applica quanto stabilito in allegato III, parte I paragrafo 2 (valori limite per le sostanze cancerogene di 2 mg/m^3 con un flusso di massa maggiore o uguale a 10 g/h).

Per le attività che non ricadono in art. 275, il valore limite che si applica per la formaldeide è di 5 mg/m^3 (come le altre sostanze cancerogene definite in Allegato I, parte I tabella A1).

Per lo stirene nulla è cambiato con il nuovo regolamento UE 605/2014 ed il limite di riferimento resta quello di 150 mg/m^3 de-

finito in Allegato I per la classe 3.

Provincia di Padova

Si applicano i limiti previsti dalla Tabella D del D.Lgs 152/06 (Parte quinta, parte II dell'Allegato I alla parte quinta):

- Stirene = classe III, per flussi di massa superiore a 2000 g/h il limite concentrazione è di 150 mg/Nm^3 ;
- Formaldeide = classe II, per flussi di massa superiori a 100 g/h il limite concentrazione è di 20 mg/Nm^3 .

Provincia di Verona

In assenza di diverse indicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente sono applicabili, in virtù del principio di precauzione ambientale, i seguenti limiti:

- Stirene = 5 mg/m^3 (Dlgs 152, allegato 1, paragrafo 1.1, tab. A1-A2)
- Formaldeide = 5 mg/m^3 (Dlgs 152, allegato 1, paragrafo 1.1, tab. A1-A2)

Regione Piemonte

In attesa di risposta del Ministero dell'Ambiente.

Regione Emilia

Si tratta di una competenza delle ARPA provinciali, per cui non si prevede di realizzare una linea guida regionale.

Regione Friuli

Il coordinamento regionale prevede una costante consultazione tra le Province.

Per lo Stirene si richiede l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in base alla situazione specifica (localizzazione azienda, tipo di lavorazione, piani qualità dell'aria ecc).

Per la Formaldeide ci si basa sulla "Bat conclusion range" riguardante la produzione dei pannelli, che definisce limiti da 5 a 15 mg/m^3 , a seconda del tipo di pannello.